

## RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

APPROVATA NELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 17 DICEMBRE 1992

Risoluzione  
sulle commissioni parlamentari d'inchiesta

*Annunziata il 26 gennaio 1993*

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti gli articoli 138 C del Trattato CE, 20 B del Trattato CECA e 107 B del Trattato CEEA figuranti nel Trattato sull'Unione europea del 7 febbraio 1992,

visto l'articolo 121 del proprio regolamento,

visti la relazione della commissione per gli affari istituzionali e il parere della commissione per il controllo dei bilanci (A3-0302/92),

A. considerando che l'inserimento nei trattati del potere del Parlamento europeo di costituire, nell'ambito delle sue

funzioni, commissioni temporanee d'inchiesta implica il riconoscimento del ruolo del Parlamento nel processo democratico comunitario,

B. considerando che l'esercizio di tale potere di controllo parlamentare – che colma una lacuna importante in questo settore – non può tradursi nei fatti senza l'instaurazione di un sistema coerente ed efficace, tanto ai fini del corretto funzionamento delle commissioni d'inchiesta quanto ai fini dell'impatto reale dei risultati delle inchieste effettuate,

C. considerando pertanto necessario dotare le commissioni temporanee d'inchiesta e, di conseguenza, il Parlamento

europeo, di ogni potere indispensabile all'espletamento di tale compito,

D. considerando che le modalità di esercizio del diritto di inchiesta devono formare oggetto di un accordo comune tra il Parlamento, il Consiglio e la Commissione,

1. approva il progetto di accordo comune figurante in allegato;

2. si impegna ad adeguare il proprio regolamento interno onde permettere l'assolvimento dei compiti delle commissioni d'inchiesta e del Parlamento in materia;

3. incarica il suo Presidente di convocare una Conferenza interistituzionale allo scopo di preparare l'adozione dell'atto relativo alle modalità di esercizio del di-

ritto d'inchiesta per il tramite di un accordo comune;

4. incarica la propria commissione per gli affari istituzionali di riferirgli in merito ai risultati di tale conferenza interistituzionale, onde poter concludere, una volta entrato in vigore il Trattato sull'Unione europea, un accordo comune;

5. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e il progetto di atto figurante in allegato al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti degli Stati membri.

ENRICO VINCI  
*Segretario generale*

DAVID MARTIN  
*Vicepresidente*

ALLEGATO.

PROGETTO DI ATTO  
DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE CHE FISSANO DI COMUNE ACCORDO LE MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI INCHIESTA

IL PARLAMENTO EUROPEO, IL CONSIGLIO E LA COMMISSIONE,

visto il Trattato sull'Unione europea e in particolare gli articoli 138 C del Trattato CE, 20 B del Trattato CECA e 107 B del Trattato CEEA,

visto l'accordo comune tra Parlamento europeo, Consiglio e Commissione,

considerando che gli articoli 138 C del Trattato CE, 20 B del Trattato CECA e 107 B del Trattato CEEA attribuiscono direttamente al Parlamento europeo il diritto d'inchiesta e che i diritti e le competenze in questione sono riconosciuti e rispettati tanto dalle istituzioni e organi comunitari quanto dagli Stati membri e dalle loro autorità nazionali in base al principio del primato del diritto comunitario,

considerando che occorre dotare le commissioni d'inchiesta, e di conseguenza il Parlamento europeo, di ogni mezzo necessario all'espletamento dei compiti a essi assegnati; che detti compiti coprono ogni competenza comunitaria e sono limitati soltanto dal testo dei Trattati e dal diritto comunitario; che per quanto riguarda il diritto d'inchiesta esso può estendersi a qualsiasi denuncia di infrazione del diritto comunitario quale è definito dalla giurisprudenza comunitaria, infrazione che può essere stata commessa dalle istituzioni o organi comunitari ovvero dalle autorità nazionali o da persone fisiche o giuridiche; che esso si estende altresì a qualsiasi caso di cattiva amministrazione nell'applicazione del diritto comunitario; che in tali settori il Parlamento europeo possiede autonomia di giudizio e di azione,

considerando che le autorità comunitarie e nazionali sono tenute a fornire qualsiasi informazione richiesta dalle commissioni d'inchiesta e ad accordare loro libero e pieno accesso ai documenti in loro possesso; che gli Stati membri sono tenuti a cooperare con il Parlamento e ad applicarne ed eseguirne le decisioni in merito ai risultati

delle inchieste espletate; che gli Stati membri sono parimenti tenuti a perseguire qualsiasi violazione dei giuramenti di testimoni e esperti e ogni rifiuto di consentire l'accesso ai documenti alla stregua del corrispondente reato commesso dinanzi a una giurisdizione nazionale; che il Parlamento è vincolato dall'obbligo della riservatezza e del rispetto del segreto in materia di sicurezza interna ed esterna della Comunità e degli Stati membri; che esso è parimenti tenuto a rispettare i principi e le norme che disciplinano le escusioni dei testimoni,

considerando che una commissione d'inchiesta non potrà essere costituita o, qualora lo sia stata, dovrà interrompere le sue attività, se i fatti denunciati sono portati dinanzi a una giurisdizione,

considerando che quando l'inchiesta concerne l'esecuzione delle spese del bilancio comunitario, la Commissione deve obbligatoriamente eseguire le raccomandazioni e le decisioni adottate dal Parlamento in seguito all'inchiesta,

considerando che spetta al Parlamento europeo stabilire, in virtù del potere di organizzazione interna e di autonomia istituzionale, le norme di funzionamento e le misure atte ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure in seno alle commissioni d'inchiesta da esso costituite; che di conseguenza le decisioni finali sui risultati delle inchieste espletate e sugli atti di applicazione dei provvedimenti proposti spettano al Parlamento europeo in quanto istituzione comunitaria,

## ADOTTANO IL PRESENTE ATTO:

## ARTICOLO 1.

*Principio generale.*

1. Le commissioni d'inchiesta del Parlamento europeo esaminano le denunce di infrazione o di cattiva amministrazione nell'applicazione del diritto comunitario commesse dalle autorità comunitarie o nazionali, da persone fisiche o giuridiche.

2. Per espletare i compiti loro assegnati le commissioni d'inchiesta sono dotate delle competenze e dei mezzi previsti dal presente atto.

## ARTICOLO 2.

*Costituzione di una commissione d'inchiesta.*

1. Le commissioni d'inchiesta possono essere costituite in base a decisioni del Parlamento europeo qualora un quarto dei suoi membri ne faccia richiesta.

La decisione di costituire una commissione d'inchiesta è presa dal Parlamento europeo entro quattro settimane dalla presentazione della richiesta.

2. La commissione di inchiesta cessa di esistere con il deposito della relazione finale, che dovrà aver luogo entro il termine fissato nella decisione di costituzione della commissione d'inchiesta, e in ogni caso alla fine della legislatura nel corso della quale essa è stata costituita.

## ARTICOLO 3.

*Composizione e funzionamento.*

1. I membri della commissione d'inchiesta e i loro sostituti sono designati

nella decisione costitutiva. Nella composizione di una commissione d'inchiesta il Parlamento deve far sì che siano equamente rappresentati tutti i gruppi politici secondo le modalità che disciplinano la loro composizione delle commissioni parlamentari. Il rifiuto di partecipare a una commissione d'inchiesta da parte di uno o più gruppi politici non osta alla costituzione o al funzionamento di una commissione d'inchiesta debitamente richiesta e costituita.

2. Per quanto riguarda il funzionamento e i compiti specifici delle commissioni di inchiesta, il Parlamento adotta, nel proprio regolamento interno, le disposizioni necessarie.

## ARTICOLO 4.

*Poteri delle commissioni d'inchiesta.*

1. Le commissioni d'inchiesta procedono a qualsiasi inchiesta e investigazione da esse ritenuta necessaria per verificare le denunce di infrazione o di cattiva amministrazione nell'applicazione del diritto comunitario.

2. Su richiesta del presidente di una commissione d'inchiesta rivolta ai Presidenti delle Istituzioni e organi comunitari o ai rappresentanti permanenti degli Stati membri, qualsiasi informazione richiesta e qualsiasi documento pertinente sono posti senza indugio a disposizione della commissione. I funzionari e le persone dipendenti dalle autorità in questione sono autorizzati d'ufficio a deporre e testimoniare dinanzi alle commissioni d'inchiesta.

3. Qualora l'assistenza richiesta non venga fornita, il presidente della commis-

sione d'inchiesta informa il Parlamento, che intraprende i passi necessari in conformità delle disposizioni previste dal regolamento interno.

#### ARTICOLO 5.

##### *Istruzione delle prove.*

1. Su richiesta di un quarto dei loro membri, le commissioni d'inchiesta procedono all'istruzione delle prove. Detta richiesta può essere respinta dalla maggioranza dei membri solo nel caso in cui non abbia attinenza con l'oggetto dell'inchiesta.

2. Le commissioni d'inchiesta possono includere tra le misure d'istruzione l'ispezione *in loco*.

3. Le commissioni d'inchiesta possono convocare chiunque in qualità di testimone o esperto e chiedere il rilascio di qualsiasi documento giudicato utile all'espletamento dei compiti loro assegnati. Tuttavia gli Stati membri non sono obbligati a presentare i documenti che contengano informazioni definite dalla legge come segrete. Le convocazioni e richieste di comparizione sono inoltrate dal presidente della commissione d'inchiesta alle autorità comunitarie o nazionali competenti che vi danno esecuzione.

4. Le audizioni e deposizioni sono pubbliche. Su richiesta di un quarto dei membri della commissione d'inchiesta, ovvero dell'autorità comunitaria o nazionale, esse avvengono di diritto a porte chiuse. Ogni testimone e esperto può chiedere di deporre o testimoniare a porte chiuse.

5. Ogni commissione d'inchiesta decide sulla prestazione del giuramento o la dichiarazione sull'onore da parte dei testimoni e esperti.

6. Il presidente della commissione d'inchiesta rende edotti in via preliminare i testimoni ed esperti dei loro diritti

e delle conseguenze derivanti dal prestare falsa testimonianza o falso giuramento.

7. Il rifiuto di trasmettere i documenti richiesti da parte di chi è tenuto a farlo, la mancata comparizione, la falsa testimonianza e la subornazione dei testimoni sono considerati, in ogni Stato membro, elementi costitutivi del corrispondente reato commesso dinanzi a una giurisdizione penale o civile. Il presente comma si applica altresì agli agenti comunitari.

Su richiesta del Parlamento europeo, lo Stato membro interessato persegue gli autori di tali reati dinanzi alla giurisdizione nazionale competente.

Qualora si tratti di un'istituzione comunitaria, il Parlamento può far ricorso a ogni strumento giuridico messo a sua disposizione dal trattato CEE.

#### ARTICOLO 6.

##### *Incompatibilità.*

1. Non può essere costituita una commissione d'inchiesta quando vi sia un'identità completa di oggetto tra i fatti addotti e un caso esaminato da un'autorità giudiziaria, fintantoché il procedimento giudiziario non sarà concluso.

2. Una commissione d'inchiesta già esistente può cessare le sue attività all'apertura di un procedimento giudiziario concernente i fatti indagati.

La constatazione di incompatibilità spetta al Parlamento sulla base del parere espresso dalla commissione d'inchiesta.

Una richiesta in tal senso può essere presentata da uno Stato membro, dalla Commissione o da una persona direttamente interessata all'inchiesta. In caso di contestazione, può essere adita la Corte di giustizia, in conformità di quanto disposto dai Trattati.

#### ARTICOLO 7.

##### *Risultati delle inchieste.*

1. Conclusa l'inchiesta, la commissione presenta una relazione al Parlamento riu-

nito in seduta plenaria. Tale relazione descrive lo svolgimento della procedura, i fatti indagati e il risultato delle inchieste e presenta proposte concrete.

Il regolamento del Parlamento fissa le modalità affinché le opinioni minoritarie e i punti di vista divergenti possano adeguatamente figurare nella relazioni ed essere resi noti.

2. La relazione della commissione d'inchiesta è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

3. Il Parlamento europeo adotta le disposizioni necessarie per tutelare il segreto e il carattere confidenziale dei lavori delle commissioni d'inchiesta. La divulgazione o la pubblicazione delle informazioni relative ai lavori non pubblici di una commissione d'inchiesta possono comportare l'avvio di azioni penali o civili nei confronti di qualunque responsabile.

4. Sulla base della relazione finale, il Parlamento può adire le autorità giudiziarie competenti direttamente o per il tramite della Commissione. In quest'ultimo caso la Commissione, in quanto custode dei Trattati, è tenuta ad agire nel senso indicato.

Il Parlamento, con atto del suo Presidente, può altresì intervenire presso gli organi comunitari o nazionali competenti per attuare le raccomandazioni adottate in seduta plenaria.

Il Parlamento può, dopo la conclusione di inchieste concernenti l'esecuzione delle spese del bilancio comunitario, incaricare la Commissione di prendere misure che diano seguito ai relativi risultati.

Il Parlamento può prendere qualsiasi altro provvedimento del caso o incaricare la Commissione di adottare qualsiasi altro opportuno provvedimento entro i limiti delle rispettive competenze.

#### ARTICOLO 8.

##### *Disposizioni di applicazione.*

Nell'ambito del suo regolamento interno il Parlamento adotta le disposizioni necessarie per assicurare il corretto svolgimento dei lavori delle commissioni d'inchiesta.

#### ARTICOLO 9.

##### *Disposizioni transitorie e finali.*

Il presente atto prenderà effetto a decorrere dalla data dell'entrata in vigore del Trattato sull'Unione europea. Qualora una commissione d'inchiesta venisse costituita prima di tale data, i suoi lavori proseguiranno automaticamente come disposto dal presente atto e dai provvedimenti adottati per la sua applicazione.

Il presente atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Bruxelles,

Per il Consiglio

Per la Commissione

Per il Parlamento europeo

F.to. EGON KLEPSCH

